



Comune di Pian Camuno
Provincia di Brescia
UFFICIO TECNICO – SERVIZIO LL.PP.

prot. n°3347/2024

Pian Camuno, 12.04.2024

Oggetto: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale in via San Pietro, in via Mazzoletti, in via Case Greche, in via Valle Roncaglia ed in via Fane per lavori di realizzazione di linea elettrica interrata

N° **18/2024** del Registro Ordinanze

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale presentata al Comune di Pian Camuno in data 10/04/2024 al prot. n. 3264/24 dalla ditta D.A.M. Impianti s.r.l. con sede in via Torrione n°45 a Costa Volpino (BG), durante l'esecuzione di lavori di realizzazione di linea elettrica interrata, dal giorno 15/04/2024 fino al giorno 30/04/2024;

VISTE:

- l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica interrata n. ELE/2021/008 rilasciata dal Comune di Pian Camuno in data 27/10/2022;
- l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica interrata n. ELE/2021/003 rilasciata dal Comune di Pian Camuno in data 15/10/2021;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 64 comma 3 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 23 febbraio 2000;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267);

NELL'INTENTO di garantire la sicurezza degli utenti della strada;

SENTITO il parere favorevole espresso dall'Ufficio di Polizia Locale Comunale di Pian Camuno;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n°16 del 02/01/2024 di nomina degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi e di affidamento degli atti di gestione;

ORDINA

dalle ore 7.00 del giorno 15.04.2024 fino alle ore 18.00 del giorno 30.04.2024, l'istituzione del senso unico alternato con le modalità previste dall'Art. 42 c.3 del Reg. C.d.S (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495):

- **in via San Pietro dal civico n°1 al civico n°20 (incrocio con via Castelletto);**
- **in via Mazzoletti dall'incrocio con via Case Greche all'incrocio con via Solato Inferiore;**
- **in via Case Greche dall'incrocio con via Mazzoletti al civico n°22;**

- in via Fane dal tornante prospiciente la vasca dell'acquedotto comunale San Pietro all'incrocio con via Valle Roncaglia;
- in via Valle Roncaglia dall'incrocio con via Fane al civico n°25;

Quanto sopra indicato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I tratti stradali oggetto della presente ordinanza dovranno essere lasciati entro le ore 18.00 del giorno 30/04/2024 in perfetto stato di conservazione, privi di avvallamenti, in modo da poter permettere il transito in sicurezza degli autoveicoli ed in particolare lo svolgimento di un importante manifestazione automobilistica prevista per il giorno 01/05/2024.

Dovranno essere messe in opera, a cura della ditta esecutrice dei lavori (a cui la presente ordinanza viene notificata via posta elettronica certificata), la segnaletica stradale per la delimitazione degli ingombri e delle aree di cantiere, per i percorsi alternativi con relativi preavvisi, seguendo le norme del Codice della strada ed i dettami stabiliti dal D.M. 10/7/2002, in modo che sia evitato qualsiasi pericolo sia per i lavoratori che per gli utenti della strada;

Il soggetto richiedente dovrà apporre e mantenere a propria cura e spese la segnaletica diurna e notturna necessaria per poter procedere all'espletamento dei lavori (limitazione della velocità a 20 km/ora, lavori in corso, senso unico alternato, posizionamento di idoneo impianto semaforico).

Dovrà essere garantito il passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà avvisare con adeguato anticipo gli abitanti delle case il cui accesso è sul tratto di strada interessato dalla presente ordinanza.

Dovranno essere messe in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo di spazio e tempo, tutte le necessarie misure di segnalazione e presegnalazione agli utenti che si apprestino ad impegnare i tratti di strada interessati dai lavori, seguendo le norme previste dal Codice della Strada;

L'impresa esecutrice dei lavori con proprio personale, dovrà garantire, in qualsiasi momento, se necessario, segnalazioni temporanee di regolamentazione in loco della viabilità e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere, di lavori in corso, di divieti e percorsi alternativi alla viabilità ordinaria, come prescritto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento;

Lo stesso personale, dovrà essere munito di idonei indumenti di visibilità e di riconoscimento e di idonea paletta di segnalazione prevista dall'art. 42 del Regolamento di attuazione del C.d.S..

Nel caso in cui motivate e comprovate cause legate all'esecuzione dei lavori e/o alla viabilità lo rendano necessario, sarà possibile modificare temporaneamente la suddetta regolamentazione della circolazione stradale. Del fatto dovrà essere data immediata notizia all'ufficio di Polizia Locale Comunale.

La presente Ordinanza, verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Pian Camuno, mediante la posa in loco della prescritta segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale ed i relativi percorsi alternativi, che dovrà essere curata seguendo le norme del Codice della strada ed i dettami stabiliti dal D.M. 10/7/2002, dalla Ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori:

D.A.M. Impianti s.r.l. con sede in via Torrione n°45 a Costa Volpino (BG), alla quale la presente viene notificata per ogni effetto di legge tramite posta elettronica certificata, tenuto conto che la stessa sarà responsabile di eventuali danni a persone e/o cose dovute ad inadempienze alla presente.

Copia della presente viene inviata tramite PEC a:

- Comando di Polizia Locale di Pian Camuno: polizialocale.comune.piancamuno@pec.regione.lombardia.it
- Stazione dei Carabinieri di Artogne: tbs22557@pec.carabinieri.it
- ai VV.FF. di Darfo B.T.: com.brescia@cert.vigilfuoco.it
- ATS della Montagna: protocollo@pec.ats-montagna.it

Il presente atto o copia conforme dello stesso, ai sensi dell'art. 27 c. 10 del D.Lgs. n. 285/92, dovrà essere costantemente tenuto nel luogo dei lavori di occupazione del corpo stradale, da esibire, se richiesto, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme di polizia stradale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e/o far osservare la presente Ordinanza.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza ogni precedente ordinanza (o parte di essa) in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata emessa al fine di regolamentare la circolazione stradale, durante la fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi, in base alla specifica richiesta presentata dal Direttore

Lavori sarà cura dello stesso, comunicare con dovuto anticipo allo scrivente ufficio, la successiva fase e/o fine dei lavori, in modo da consentire allo scrivente l'emissione dei conseguenti provvedimenti di diversa regolamentazione della circolazione stradale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Sezione di Brescia ai sensi della Legge 1034/71 oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Gaioni Fabio)
Firmato digitalmente